

**CONVENZIONE
FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI CARDIOCHIRURGIA**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, di seguito denominata "ASL", con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, C.F. e P.I. 00821180577, in persona del Direttore Amministrativo, dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42,

E

L'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea, di seguito denominata "Azienda ospedaliero-universitaria", con sede in Roma, Via di Grottarossa, 1035-1039, P.IVA 06019571006, in persona del Direttore Generale, Dott. Adriano Marcolongo, per la carica domiciliato presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-universitaria;

PREMESSO CHE:

- stante l'esigenza dell'ASL di Rieti di assicurare l'attività di cardiocirurgia non presente presso le proprie strutture, veniva attivata specifica convenzione con l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di durata annuale con decorrenza dal 12/09/2017 fino al 11/09/2018, finalizzata a garantire l'accesso per i pazienti ricoverati nel reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Rieti a trattamenti specialistici di cardiocirurgia presso l'A.O.U. Sant'Andrea e a rendere disponibili consulenze specialistiche da parte di Dirigenti Medici della stessa Azienda Ospedaliera presso l'Ospedale di Rieti per la tempestiva valutazione di pazienti con indicazione cardiocirurgica elettiva, da ultimo rinnovata per il periodo 10/12/2018 – 9/12/2019, prevedendo altresì la messa a disposizione da parte dell'Azienda Ospedaliera medesima della propria sala operatoria cardiocirurgica nonché l'esecuzione di attività di stand-by cardiocirurgico in caso di situazioni di emergenza/urgenza nel corso delle procedure di valvuloplastiche aortiche attivate presso il Laboratorio di Emodinamica dell'ASL di Rieti;
- con nota prot. n. 70839/2019 l'ASL di Rieti ha richiesto la proroga annuale della convenzione;
- l'Azienda ospedaliero-universitaria ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione del rapporto;

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2
Oggetto

L'Azienda ospedaliero-universitaria si impegna a:

- a) prendere in carico e rendere presso la propria struttura attività cardiocirurgica in favore di pazienti con indicazione cardiocirurgica elettiva già ricoverati presso l'Ospedale di Rieti e trasferiti presso l'A.O. medesima;
- b) rendere - per il tramite dei propri Dirigenti Medici che si renderanno disponibili - attività di consulenza cardiocirurgica presso l'Ospedale di Rieti.

ART. 3
Condizioni generali

L'attività di consulenza cardiocirurgica resa presso l'Ospedale di Rieti sarà espletata alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15 quinquies, comma 2, punto c, del D. Lgs. n. 502/92 e dall'art. 58, comma 2, lett. b) CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria quadriennio 1998 - 2001 e, pertanto, al di fuori del normale orario di servizio nell'Azienda di appartenenza e comunque subordinatamente alle esigenze di servizio della ASL di appartenenza, così come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia.

ART. 4
Modalità di svolgimento dell'attività

L'Azienda ospedaliero-universitaria si impegna a prendere in carico e ricoverare, possibilmente entro tre giorni dalla richiesta effettuata dal Direttore della U.O.C. Cardiologia dell'Ospedale di Rieti, e comunque nel più breve tempo possibile, presso la propria struttura pazienti con indicazione cardiocirurgica - in particolare coronaropatici, valvolari e con patologia aortica di competenza cardiocirurgica - già degenti presso l'Ospedale di Rieti che saranno trasferiti presso la struttura dell'Azienda Ospedaliero-universitaria.

Si specifica, inoltre, che l'Azienda ospedaliero-universitaria metterà a disposizione la propria sala operatoria cardiocirurgica nonché eseguirà attività di *stand-by* cardiocirurgico in caso di situazioni di emergenza/urgenza nel corso delle procedure di valvuloplastiche aortiche attivate presso il Laboratorio di Emodinamica dell'Asl di Rieti. Dell'orario di inizio e termine delle

sedute sarà data comunicazione da parte dell'UOC di Cardiologia dell'ASL di Rieti almeno tre giorni prima dello svolgimento delle medesime.

Il trasporto di cui sopra sarà effettuato con oneri a carico della ASL, previa valutazione del quadro clinico dei pazienti e conseguente scelta delle modalità di trasporto che avverrà a seconda del caso di specie, con le modalità individuate dal Dirigente Medico che ha in cura il paziente.

L'Azienda ospedaliero-universitaria garantirà inoltre, attività di consulenza cardiocirurgica presso l'Ospedale di Rieti con l'impegno di n. 2 accessi/mese, incrementabile fino ad un massimo di n. 3 accessi/mese di n. 3 ore ciascuno.

La frequenza mensile, in considerazione del numero dei pazienti che necessitano di valutazione cardiocirurgica, sarà concordata con il Direttore dell'UOC di Cardiologia dell'Ospedale di Rieti.

ART. 5 *Compensi*

L'ASL, per l'attività di consulenza cardiocirurgica resa presso l'Ospedale di Rieti, si impegna a corrispondere un compenso orario lordo di € 60,00 oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), oltre un rimborso forfetario ad accesso pari a € 100,00.

ART. 6 *Oneri assicurativi*

L'Azienda ospedaliero-universitaria provvederà alla copertura assicurativa dei dirigenti medici per i danni eventualmente subiti nell'espletamento dell'attività e per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento dell'attività che sarà svolta sia presso l'Ospedale di Rieti che presso l'Azienda Ospedaliero-universitaria.

L'ASL si assumerà la responsabilità per i rischi per danni causati a terzi/utenti derivanti dai propri impianti ed attrezzature.

ART. 7 *Trattamento dati personali*

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE.

Inoltre confermano, sotto la propria esclusiva responsabilità, di ben conoscere il Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. e il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto

all'attività oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a garantire la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e la formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività in oggetto ed espressamente designati quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003.

L'ASL, con riferimento alle attività indicate all'art. 2 lettera a) e fino alla presa in carico dei pazienti da parte dell'Azienda ospedaliero-universitaria, opererà quale titolare del trattamento e designerà l'Azienda ospedaliero-universitaria Responsabile esterno ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. L'Azienda ospedaliero-universitaria, dal momento della presa in carico dei pazienti dell'Asl, opererà quale autonomo titolare del trattamento.

Per lo svolgimento delle attività previste dell'art. 2 lettera b) invece l'ASL provvederà a nominare i medici dell'Azienda ospedaliero-universitaria persone autorizzate al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs 196/03.

ART. 8

Modalità di pagamento

L'ASL provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti all'Azienda ospedaliero-universitaria - mediante Girofondi pagamento tesoreria 61 n. di contabilità speciale 0306132 acceso c/o la Banca d'Italia, previa emissione di fattura da parte dell'Azienda Ospedaliero-universitaria medesima in base al riepilogo mensile (con l'indicazione del giorno e dell'orario) dell'attività di consulenza cardiocirurgica resa presso l'Ospedale di Rieti, che i Dirigenti Medici che hanno espletato l'attività medesima e il Direttore della U.O.C. Cardiologia dell'Ospedale di Rieti, con la vidimazione del Direttore Medico dell'Ospedale di Rieti, avranno cura di redigere.

ART. 9

Durata

La presente convenzione ha durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto. L'eventuale rinnovo è subordinato ad esplicita richiesta dell'ASL da comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R almeno due mesi prima della naturale scadenza. E' facoltà delle parti recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante comunicazione, a mezzo PEC o

raccomandata A/R, da inviarsi almeno due mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ART. 10
Controversie

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, saranno devolute al Foro Competente.

ART. 11
Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n.131/1986. Le spese della eventuale registrazione graveranno sulla parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti, li _____

Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea
Il Direttore Generale
Dott. Adriano Marcolongo

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE